Regolamento per l'Istituzione e la Gestione dell'Albo degli Atleti Cinofili e Atleti Cinofili di Alto Livello

Premessa

Il presente regolamento, che disciplina l'Albo degli Atleti Cinofili della FIDASC (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia sportiva), si inserisce nel quadro normativo nazionale ed europeo che regola la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia, con particolare riferimento ai cani utilizzati per attività sportive riconosciute.

Il principale riferimento normativo è il Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che stabilisce i requisiti sanitari e documentali per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia all'interno dell'Unione europea e da paesi terzi.

Tale regolamento prevede che, in via generale, il numero massimo di animali da compagnia che possono viaggiare contemporaneamente senza fini commerciali sia limitato a cinque. Tuttavia, deroghe a tale limite sono consentite in occasione di competizioni o eventi sportivi ufficialmente riconosciuti, nonché per gli spostamenti finalizzati all'allenamento degli animali destinati a tali eventi.

Il Regolamento (UE) n. 576/2013 è stato formalmente abrogato dal successivo Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 ("Animal Health Law"), il quale fornisce un quadro normativo più ampio in materia di salute animale mantenendo il limite di cinque cani per gli spostamenti non commerciali.

Tuttavia, in virtù delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 277 del Regolamento (UE) 2016/429, il Regolamento (UE) n. 576/2013 continuerà ad applicarsi fino al 21 aprile 2026 per i movimenti non commerciali di animali da compagnia.

Dal 21 aprile 2026, le regole sui movimenti non commerciali, incluso il limite massimo di cinque animali e le deroghe previste per partecipazioni a eventi sportivi o per allenamento, saranno regolate direttamente dal Regolamento (UE) 2016/429.

Nell'ordinamento italiano, il Regolamento (UE) n. 576/2013 è stato integrato attraverso il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 73, mentre il Regolamento (UE) 2016/429 è stato recepito con i Decreti Legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, adottati in attuazione della Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

La creazione dell'Albo degli Atleti Cinofili della FIDASC risponde quindi all'esigenza di:

- Formalizzare lo status di atleta cinofilo e del relativo cane sportivo;
- Facilitare gli spostamenti transfrontalieri degli atleti con un numero di cani superiore a cinque;
- Consentire il riconoscimento ufficiale, ai fini delle normative europee, della partecipazione a competizioni ed allenamenti sportivi, con più di cinque cani per movimento;

Il presente regolamento si conforma alla normativa sopra richiamata e sarà soggetto ad aggiornamenti in funzione dell'entrata in piena applicazione della Parte VI del Regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 21 aprile 2026.

Articolo 1 – Istituzione dell'Albo

È istituito presso la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva (FIDASC) l'Albo degli Atleti Cinofili e Atleti Cinofili di Alto Livello, quale strumento di riconoscimento formale della pratica sportiva in ambito cinofilo.

Articolo 2 – Requisiti sportivi di accesso

Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo gli Atleti Cinofili i tesserati FIDASC che, nel corso del quadriennio antecedente alla data di presentazione della domanda, abbiano conseguito almeno una partecipazione ad una competizione di Campionato Italiano di una specialità cinofila FIDASC anche nelle fasi provinciali e/o regionali.

Qualora il richiedente abbia anche, nel medesimo periodo, ottenuto uno dei seguenti requisiti, potrà richiedere l'iscrizione all'Albo con la specifica di Atleta di Alto livello:

a. Primo posto assoluto ad una finale nazionale di Campionato Italiano di una disciplina cinofila FIDASC
b. Partecipazione ufficiale a una Rappresentativa Nazionale FIDASC in occasione di competizioni internazionali riconosciute dalla Federazione.

I risultati devono essere documentabili e certificati dagli organi competenti della FIDASC.

Articolo 3 – Requisiti formali per il perfezionamento dell'iscrizione

Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo, l'atleta deve:

a. Essere in regola con il tesseramento federale per l'anno sportivo in corso;
b. Registrare i cani di proprietà o in conduzione utilizzati in ambito sportivo sul portale ufficiale di tesseramento della FIDASC.

L'iscrizione è considerata perfezionata soltanto a seguito della verifica da parte degli uffici federali della completezza e regolarità della documentazione presentata.

Articolo 4 – Durata della permanenza nell'Albo

L'iscrizione all'Albo ha validità per il quadriennio olimpico in corso, al termine del quale, l'atleta potrà presentare richiesta di rinnovo, subordinata al possesso dei requisiti sportivi e formali di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, riferiti al nuovo quadriennio considerato.

La permanenza nell'Albo è altresì subordinata al mantenimento della regolarità del tesseramento federale durante tutto il periodo di validità.

Articolo 5 – Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere presentata attraverso l'apposita sezione del portale federale, secondo le modalità e le tempistiche comunicate dalla FIDASC.

La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Eventuali irregolarità o perdita dei requisiti previsti comportano la decadenza automatica dell'iscrizione, previa comunicazione formale all'interessato.

Articolo 6 – Riconoscimenti

A seguito dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione, la FIDASC provvederà a rilasciare:

a. Un Diploma ufficiale di riconoscimento;
b. Una Tessera identificativa riservata agli iscritti all'Albo.

Articolo 7 – Disposizioni finali

La FIDASC si riserva la facoltà di modificare o integrare il presente Regolamento in ogni momento, per esigenze organizzative, normative o in conformità a direttive del CONI o degli organismi internazionali di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge nonché statutarie e regolamentari della FIDASC, nonché le norme generali dell'ordinamento sportivo.